

sima per cui si fece sentire una vera e propria " fame di case ". L'Amministrazione comunale volle favorire l'impulso delle costruzioni e, con notevole sacrificio finanziario, concesse esenzioni parziali o totali alle sole case d'abitazione.

III. - Il sistema misto ora descritto durò sino al febbraio 1924. Entrò allora in vigore il R. D. 23-IX-1923.

Di conseguenza si esentarono all'introduzione - con sveltimento oltre che dei traffici anche del servizio degli uffici daziari - pietre, metalli lavorati, legnami, vetri in lastre, infissi di cemento, di grès e di ceramiche in genere. Vennero rimaneggiati il regolamento e la tariffa; suddivisa questa in due categorie: A) nuove costruzioni; B) opere, manufatti ed impianti non tassabili a misura cubica od a superficie coperta.

Le costruzioni venivano divise in 3 categorie: di lusso, di tipo medio, di tipo popolare ed economico.

I criteri informativi di tale suddivisione erano di carattere metrico in parte (superficie, volume medio dei vani, altezze dei piani) ed in parte a seconda del pregio dei materiali impiegati.

Nel forese le costruzioni civili godevano d'una riduzione del 50% e le case coloniche e gli opifici industriali erano totalmente esenti. Queste agevolazioni, se compensavano gli abitanti del contado dei minori agi e servizi di cui godevano, spingevano a costruire in località eccentriche che il Municipio doveva dotare di servizi con grave dispendio.

Salvo qualche variazione di aliquote questo regolamento e la relativa tariffa durarono in vigore sino al 31 marzo 1930, cioè fino all'abbattimento delle cinte daziarie.

Perdurando la grave crisi degli alloggi l'Amministrazione civica, imitando il Governo che esentava per 25 anni dall'imposta fondiaria i nuovi fabbricati, continuò ad andare incontro ai costruttori di abitazioni, riducendo del 50% il dazio sulle abitazioni sino al 31 dicembre 1926 ed esentando totalmente sino al 31 dicembre 1927 le case di tipo popolare ed economico fra le quali quelle di cui al D. L. 15 giugno 1919, n. 1857.

IV. - Col 1° aprile 1930 le nuove imposte di consumo su poche voci di facile riscossione (bevande, carni, gas-luce ed energia elettrica e materiali da costruzione) sostituirono i dazi.

Le modalità di riscossione per le due ultime voci accennate non subirono variazioni: vennero aumentate, però in misura molto minore di quanto ammettesse l'art. 10 del R. D. 20-III-1930, n. 141, le aliquote per supplire alla cessazione del gettito delle numerose voci esentate.

In armonia con le nuove disposizioni legislative, si allestirono un regolamento ed una tariffa che parificava le aliquote delle costruzioni dentro e fuori cinta, mentre l'esenzione delle case coloniche e degli opifici industriali veniva estesa a tutto il territorio comunale.

Una innovazione della legge consisteva nel rendere obbligatorio l'abbonamento dianzi facoltativo all'imposta sui materiali impiegati nelle opere di manutenzione eccedenti quelle previste dall'art. 1604 del Codice civile. Gran parte delle voci della tariffa analitica B, rappresentanti opere interne, di controllo non sempre agevole, venivano così ad essere molto raramente applicate ed i contribuenti liberati da molte formalità e, sovente, dal pagamento di penalità.

L'abbonamento (Tariffa C) colpisce la superficie coperta degli stabili con un'aliquota assai modesta per ogni metro quadrato e per piano, lasciando esenti gli stabili entro un decennio dalla concessione del permesso di abitabilità o d'occupazione. La Direzione delle imposte di consumo dovette procedere in tutta urgenza alla compilazione del ruolo dei contribuenti limitato, per il 1930, a sole 9 mensilità.

Il 1° gennaio 1932 entrò in vigore il Testo Unico per la finanza locale.

La Direzione delle imposte di consumo armonizzò con esso le disposizioni vigenti nel Comune che vennero riunite in un unico regolamento ed un'unica tariffa che assorbito, per ragioni di opportuna uniformità, rispettivamente il regolamento e la tariffa per i materiali edilizi. La nostra città riscosse il plauso di S. E. il Sottosegretario di Stato delle Finanze per essere stata la prima fra le consorelle italiane a compilare regolamento e tariffa in armonia con la nuova legislazione.

* * *

Ci addentreremo ora nell'esame dello speciale congegno d'accertamento e di riscossione. Finchè il dazio venne percepito all'introduzione bastò il personale degli uffici daziari periferici: nel 1910, coll'entrata in vigore del nuovo sistema di tassazione dei materiali edilizi, si profilò la necessità di un'attrezzatura affatto nuova; essa venne attuata e dura tuttora salvo ritocchi di poco momento. Presso l'ufficio dei LL. PP. venne istituito uno speciale riparto diretto da un ingegnere coadiuvato da un congruo numero di geometri e d'assistenti che procede in istretto contatto con la Direzione delle imposte di consumo (allora del dazio). Il compito di questo riparto è peculiarmente tecnico, la mole di lavoro sbrigato è ingente assai. Le denunce di lavori ed i progetti di fabbricati e manufatti vengono accolti e diligentemente esaminati; vi si applicano quindi in via provvisoria le aliquote stabilite dalla tariffa al fine del pagamento di un terzo dell'imposta presunta, prima dell'inizio dei lavori e d'un secondo terzo alla copertura del fabbricato. Ad opere ultimate vien proceduto, in contraddittorio col proprietario od un suo incaricato, alla misurazione ed alla verifica *in loco* dei fabbricati ed impianti onde accertarne le reali dimensioni e caratteristiche (varianti ai progetti, ecc.). L'imposta viene quindi liquidata nella misura definitiva.

Presso la Direzione delle imposte di consumo funziona un " Ufficio Materiali per costruzioni edi-